



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

90139 Palermo – via delle Croci, 8
Tel. 091 7071823 - 824 - 737

www.regione.sicilia.it/beniculturali
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Cod. Fisc. 80012000826

Il Dirigente Generale

Tel. 091.7071785 – Fax 091.7071700
dirgenbci@regione.sicilia.it

Palermo Prot. n. 27876 del 22 luglio 2020

Allegati n.

OGGETTO: D.Lgs. 42/2004 - Uso dei Beni Culturali - Circolare.

A tutti i Dirigenti dei Servizi Periferici
del Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana
Loro Sedi

e p.c. Al Signor Assessore per Beni Culturali e l'Identità Siciliana
SEDE

Com'è noto il D.Lgs. 42/2004, nella Sezione II - Uso dei beni culturali, ha previsto due differenti istituti finalizzati a regolare l'uso dei beni culturali di proprietà pubblica.

Con questi si è inteso disciplinare la possibilità, ricorrendone le condizioni, di derogare al principio generale della destinazione dei beni culturali alla fruizione pubblica, sancito dall'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 42/2004.

Il primo di questi istituti, ex articolo 106, è caratterizzato dalla sua attitudine a durare nel tempo.

Invece con il secondo, ex articolo 107, connotato da precarietà, si è voluta regolamentare la possibilità che il bene culturale venga dato in uso per iniziative di breve durata.

A ben vedere mentre la procedura per conseguire l'uso individuale di beni culturali risulta ben declinata dall'articolo 106, niente invece in tal senso contiene l'articolo 107, relativo all'uso strumentale e precario.

Comunque è pacifico che all'istituto previsto dall'articolo 107 sono da applicarsi in via analogica **il criterio di onerosità e la condizione di compatibilità con la destinazione culturale del bene** sanciti dall'articolo 106.

A tale conclusione conduce la considerazione che le sopra richiamate discriminanti costituiscono gli assi portanti della complessiva disciplina dell'uso dei beni culturali.

Ed ancora non può sfuggire agli Uffici in indirizzo la necessità che, nel valutare le richieste di uso strumentale e precario, dovrà operarsi un rigoroso bilanciamento degli interessi concorrenti, dove risultano preminenti le valutazioni relative al possibile nocimento che tale uso potrebbe arrecare ai principi generali della valorizzazione del luogo della cultura e della sua pubblica fruizione.

A valutazioni concorrono altresì le attuali misure limitanti la fruizione dei luoghi della cultura imposte dall'applicazione delle norme per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In coerenza con l'alveo normativo sopra declinato perviene a questa Direzione la direttiva assessorile prot. n. 1969 del 21 luglio 2020.

In applicazione di questa con la presente si dispone che **le iniziative di partiti e movimenti politici sono escluse** dal novero delle attività che possono avere accesso all'uso strumentale e precario dei luoghi della cultura in consegna a codesti Uffici.

Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro